



Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 147/X[^]

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA

Sede

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20155 del 12/05/16

Classificazione 02 05

4^a COMM. CONSILIARE

Proposta di legge


Proponente: On. Giuseppe Aieta **2^a COMM. CONSILIARE**

Recante:

"Modifica dell'art. 38 della Legge Regionale 47/2011"

Reggio Calabria, 12/05/2016

On. Giuseppe Aieta





PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 38 DELLA L.R. 47/2011

RELAZIONE

Si propone di modificare il termine imposto dalla lettera b), comma 1 della L.R. 47/2011, da quello attualmente previsto di due anni a tre anni.

La modifica si rende necessaria in quanto gli enti locali che risultano beneficiari del rimborso delle rate dei mutui, contratti con la Cassa DD.PP. o altri Istituti Bancari, per la realizzazione di opere pubbliche, hanno gravose difficoltà a rispettare il termine dei due anni per pervenire all'inizio dei lavori.

Le difficoltà principali sono:

- vincoli di bilancio per il rispetto del "Patto di Stabilità Interno"
- Difficoltà contabili di bilancio per pervenire alla predisposizione della documentazione necessaria per accedere al mutuo con l'istituto bancario (approvazione del bilancio consuntivo anno precedente e approvazione bilancio preventivo dell'anno corrente).
- Tempistica connessa alle procedure di affidamento dei lavori.

Con la presente proposta, nel rispetto della finalità di cui alla legge regionale e della ratio sottesa ad essa volta a consentire il pieno utilizzo dei fondi regionali si vuole prolungare il termine per pervenire all'inizio dei lavori da due anni a tre anni al fine di agevolare gli enti locali che hanno in ogni caso ottenuto il beneficio ed evitare revoche di finanziamenti già concessi.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, atteso che la modifica temporale di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 47/2011 non produce alcuna modifica al piano finanziario ivi collegato per i motivi che seguono.

Per ogni programma di finanziamento di opere pubbliche, licenziato dal Consiglio Regionale, è associato un limite di impegno finanziario corrispondente alla somma del rimborso complessivo delle singole rate di mutuo per singola opera pubblica.

Nel momento in cui il singolo ente beneficiario conclude correttamente l'iter tecnico-amministrativo, per la contrazione del mutuo e l'avvio dei lavori, la Regione Calabria inizia il rimborso delle rate secondo il piano di ammortamento riportato nell'atto di concessione autorizzato dalla Cassa DD.PP. o da altro istituto bancario.

Nel caso in cui si generano delle economie, a causa del mancato rispetto delle condizioni imposte nell'atto di concessione del finanziamento della Regione, le relative somme vengono riprogrammate senza causare alcuna variazione contabile nel limite di impegno finanziario a suo tempo fissato dal programma di finanziamento di opere pubbliche approvato dal Consiglio Regionale.



Consiglio Regionale della Calabria

Art.1

(Modifica art.38 l.r.47/2011)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.47 (provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002) le parole "2 anni" sono sostituite con le parole "tre anni".